

REGOLAMENTO (CE) N. 2613/97 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1997

che autorizza il Portogallo a concedere aiuti ai produttori di barbabietole da zucchero e che sopprime ogni tipo di aiuto nazionale a decorrere dalla campagna 2001/2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la coltivazione recente della barbabietola in Portogallo è ostacolata, per lo meno nella fase di avviamento, da difficoltà naturali di produzione; che, per favorire tale coltivazione, occorre incentivare i bieticoltori ad aumentare la propria produzione, autorizzando il Portogallo ad erogare un aiuto di adattamento temporaneo e decrescente per un periodo che copre le tre campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001;

considerando che dal regolamento (CE) n. 1599/96 del Consiglio (3) è stato attribuito al Portogallo, per la sua regione continentale, un quantitativo di base nazionale pari a 70 000 t di zucchero per la produzione di zucchero a partire dalla barbabietola; che a tale scopo è stato di recente costruito uno zuccherificio cofinanziato dalla Comunità per la trasformazione delle barbabietole; che, di conseguenza, occorre autorizzare un livello di aiuto appropriato;

considerando inoltre che occorre stabilire che, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002, sia soppresso ogni aiuto nazionale autorizzato dall'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4),

Articolo 1

1. Nelle campagne di commercializzazione 1998/1999-2000/2001, il Portogallo è autorizzato a concedere, alle condizioni enunciate al paragrafo 2, un aiuto di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero insediati sul territorio continentale del paese.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere concesso soltanto per la produzione della quantità di zucchero corrispondente realizzata entro i limiti delle quote A e B dell'impresa saccarifera stabilita nella regione di cui al paragrafo 1.

Per la produzione di cui al primo comma l'importo unitario dell'aiuto non può superare:

- per la campagna di commercializzazione 1998/1999: 6,21 ecu/100 kg di zucchero bianco,
- per la campagna di commercializzazione 1999/2000: 4,66 ecu/100 kg di zucchero bianco,
- per la campagna di commercializzazione 2000/2001: 3,11 ecu/100 kg di zucchero bianco.

3. Il Portogallo comunica alla Commissione le misure adottate per ogni campagna di commercializzazione, a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002, sono soppressi l'aiuto di cui all'articolo 1 e gli aiuti di cui all'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU C 263 del 29. 8. 1997, pag. 12.

(2) GU C 371 dell'8. 12. 1997.

(3) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

(4) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43).